



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11486 del 2024, proposto da

Barbieri Angelica, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Veneziano Antonia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha approvato la graduatoria generale nazionale della

procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, e della graduatoria definitiva allegata al detto Decreto Dipartimentale, nella parte in cui la ricorrente viene collocata in posizione n. 1781 con il punteggio di 6,9, anziché nella posizione derivante dal punteggio totale agognato di punti 7,6;

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, e della graduatoria definitiva rettificata allegata al detto Decreto Dipartimentale, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla medesima posizione n. 1781 con il punteggio di 6,9, anziché nella posizione derivante dal punteggio totale agognato di punti 7,6;

- dell'elenco alfabetico "*Valutazione titoli Tabella A DM 138/2017 - Concorso DS riservato DM 107/2023*" pubblicato il 1° agosto 2024, nella parte in cui alla ricorrente è stato assegnato un punteggio pari a 0 (zero);

- quale atto presupposto, ove occorra, dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 107/2023;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione intimata all'attribuzione in favore della parte ricorrente del punteggio relativo ai titoli per punti 0,7;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente - in disparte ogni valutazione sulla fondatezza dei motivi di ricorso - appare assolutamente generica, non essendo peraltro prospettato alcun *periculum in mora*;

Ritenuto, conseguentemente, che la predetta istanza cautelare debba essere respinta;

Ritenuto, altresì, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombeni, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta *Quater*) respinge l'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente.

Dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte motiva.

Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Martone

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO